

ETAMBIENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX
D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE H

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ
AUTORICICLAGGIO
(ART 25 OCTIES)

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI
CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART.
25-OCTIES.1)

ETAMBIENTE S.P.A.
VIA DI ROCCA TEDALDA, 435 - 50136 – FIRENZE (FI)
PARTITA IVA: 06870020481

INDICE

LE FATTISPECIE DI REATO	3
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO	5
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	6
PROCEDURE DI CONTROLLO	7

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25 octies e al trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 25 octies¹ del D. Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di **ETAmbiente S.p.A.** Individua inoltre le cosiddette Attività "Sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di analisi dei rischi) specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate Attività "Sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di **ETAmbiente S.p.A.** i seguenti reati:

- **RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)**

Commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a se od ad altri un profitto.

- **RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione delittuosa della loro provenienza.

- **IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)**

Tale norma dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

- **AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER 1 C.P.)**

L'autoriciclaggio consiste nell'attività, da parte di chi ha commesso un delitto non colposo, di impiego, sostituzione, trasferimento, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione da detto delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza.

Si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali (a titolo esemplificativo e non esaustivo).

- **TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 512-BIS C.P.)**

Con l'inserimento della presente norma il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di eludere l'applicazione della confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

Trattasi chiaramente di norma di chiusura, corredata oltretutto da clausola di sussidiarietà espressa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), destinata a coprire la condotta di chi non trasferisca

effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne.

Dato che l'intestatario fittizio non viene punito dalla norma, si desume che essa configuri un'ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria, dato che per la configurabilità del delitto è necessaria la collaborazione di un terzo il quale, tuttavia, per scelta legislativa, non viene punito.

La giurisprudenza ha tentato di colmare la lacuna, prevedendo la punibilità del falso intestatario ai sensi dell'art. 110, non trovando però rispondenza nella dottrina, dato che l'intenzione del legislatore è stata quella di omettere specificatamente la previsione.

Certo, il falso intestatario potrebbe comunque essere punito ai sensi dell'articolo 648 bis, ma con una pena assai più severa rispetto a quella del falso disponente, con evidente disparità di trattamento per una condotta posta su un piano unitario.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità, nonché di autoriciclaggio, sono di seguito riepilogate:

- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto;
- Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori);
 - gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, ecc.);
 - calcolo delle poste valutative;
 - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Gestione dei finanziamenti infragruppo e delle operazioni di pagamento Intercompany;
- Gestione delle operazioni di movimentazione dei conti correnti bancari della Società;
- Gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione della denuncia dei redditi societari;
- Gestione delle attività di chiusura dei conti e predisposizione del fascicolo di Bilancio;
- Organizzazione e manutenzione del sistema dei poteri in merito ai flussi finanziari.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e del Codice di Etico adottato dalla Società, nello svolgimento delle Attività Sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto quanto segue:

- utilizzo esclusivo del sistema bancario per effettuare le transazioni monetarie/finanziarie così come richiesto dalla normativa, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi;
- selezione dei fornitori secondo criteri predefiniti di trasparenza, qualità ed economicità;
- accertamento, attraverso i mezzi disponibili, della onorabilità e affidabilità dei fornitori/clienti e dei partner in affari (commerciali e finanziari), attraverso l'acquisizione di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di procedure concorsuali);
- verifica periodica dell'allineamento delle condizioni applicate con i fornitori e partner in affari (commerciali e finanziari), alle condizioni di mercato;
- utilizzo esclusivo, per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, dei canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- formalizzazione, per tutte le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie, di una causale espressa, con ulteriore documentazione e registrazione in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, con particolare riferimento ai processi sensibili/strumentali alla commissione dei reati quali:

- Processo amministrativo
- Gestione approvvigionamento e qualifica fornitori
- Commerciale

Di seguito sono indicati i presidi di controllo operativi, relativi ai processi sensibili/strumentali all'interno dei quali potrebbero potenzialmente essere perpetrati, i reati sopra elencati.

Gestione approvvigionamento e qualifica fornitori

Si rimanda ai principi di controllo enucleati nella **Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)**.

Processo amministrativo

Si rimanda ai principi di controllo enucleati nella **Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)** e nella **Parte Speciale E – Reati Societari (art. 25 ter)**

In aggiunta è fatto divieto a tutti i destinatari del presente modello assoluto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alle soglie di legge vigenti;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori alle soglie di legge vigenti, che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti/accettare incassi su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle *black list* dei “tax heaven” e in favore di società off-shore, salvo autorizzazione scritta dal Responsabile Amministrazione;
- effettuare pagamenti/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti “non cooperativi” secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti.

Commerciale

Si rimanda ai principi di controllo enucleati nella **Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)**.